

N° 21 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

OGGETTO

Ditta Menga Petroli: Determinazioni relative alla richiesta di adeguamento del prezzo avanzata con nota del 25/02/03 (prot. 2916 del 26/02/03)

L'anno duemilatre, il giorno (sette) del mese di Marzo, alle ore 09:30, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. Enzo MANCO | PRESIDENTE |
| 2. Domenico ABRESCIA | Vice PRESIDENTE |
| 3. Carlo BOSCHETTI | 4. Alberto MESSINESE |
| 5. Francesco IPPOLITO | 6. Ugo TRONCONE |
| 7. Antonio CITREA | 8. Massimiliano RUSSO (a) |
| 9. Antonio RANUCCI | |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Cosimo Rochira

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Direttore, d'intesa con il Dirigente Tecnico ed il Responsabile Area Contratti, Appalti, Magazzino ed Acquisti, riferisce e propone quanto segue:

- Con deliberazione n° 62 del 20/04/2000 il Consiglio di Amministrazione aggiudicava definitivamente alla "Menga Petroli S.n.c." la fornitura triennale di gasolio per autotrazione, con lo sconto del 26,90% sul prezzo del gasolio al litro, ottenuto come valore medio tra i prezzi alla colonnina, esclusa accisa ed IVA, praticati dalle case petrolifere AGIP, ITALIANA PETROLI ed ESSO e pubblicati su "La Staffetta Quotidiana" il primo giorno del mese.
- Con deliberazione n. 137 del 2000 (Allegato 1), veniva concessa alla ditta Menga una "deroga" sul calcolo del prezzo del gasolio a causa della sfavorevole dinamica dei prezzi innescata dall'acuirsi della crisi petrolifera, al fine di riportare il guadagno della ditta Menga ai livelli previsti dalla stessa al momento dell'offerta.
- In base a tale deroga, al fine di riportare il margine di guadagno della ditta al livello previsto in sede di offerta, il meccanismo di calcolo del prezzo del gasolio è stato così modificato:
*"il prezzo al litro del gasolio per autotrazione sarà determinato effettuando la media del costo sostenuto dalla Menga Petroli S.n.c. per l'acquisto del gasolio per autotrazione nella settimana in cui avviene ciascuna fornitura, aumentato di £ 11,248 per litro.
A tal fine la "Menga Petroli S.n.c." dovrà produrre copia delle fatture di acquisto della settimana relativa alla fornitura, nonché estratto del libro giornale ed estratto del registro IVA acquisti della stessa settimana per consentire la verifica del calcolo del costo medio di tutti gli acquisti di gasolio autotrazione avvenuti nella settimana di riferimento."*
- Tale deroga è durata dal mese di Settembre al mese di Novembre dello stesso anno.
- Con Nota del 25/02/03 (prot. 2916 del 26/02/03 – Allegato 2), la ditta Menga segnala la propria volontà di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale con l'AMAT ai sensi dell'art. 1467 del c.c., anche in questo caso per l'eccessivo aumento del prezzo del gasolio.
- Allo stesso tempo sono già in atto le necessarie procedure per la stipula di un nuovo contratto per la fornitura del gasolio (gara europea).
- Si è verificato che al 01/02/03, il prezzo del gasolio pagato dall'AMAT alla ditta Menga è stato di Euro 0,6632 (al netto di IVA e compresa accisa). Il prezzo di acquisto pagato dalla ditta (Fattura Kuwait Petroleum n. 036/04432 del 31/01/03– Allegato 3) è di Euro 0,657 (al netto di IVA e compresa accisa), con un guadagno per la ditta di Euro 0,0062 al litro (pari a £ 12,07), in linea con la situazione del 28/03/2000 (al momento dell'offerta).
- La ditta Menga pone in rilievo però che le condizioni di mercato petrolifero dal mese di Febbraio u.s. sono progressivamente peggiorate, tanto da aver annullato il suo margine di guadagno.
- Al fine di scongiurare la interruzione delle forniture si ritiene opportuno proporre l'adozione dal 01/03/2003 di un meccanismo di calcolo del

costo/litro analogo a quello già adottato dall'azienda (ed accettato dalla ditta) riportato nella deliberazione n. 137/2000. Ciò relativamente al periodo 01/03/2003 – 31/03/2003.

- All'inizio di ogni mese successivo si verificherà la eventuale persistenza delle attuali difficili condizioni del mercato petrolifero, per valutare se permangono condizioni tali da richiedere la proroga del predetto nuovo meccanismo di calcolo del costo/litro del carburante. Qualora dovessero ripristinarsi condizioni di mercato più serene, sarà ripristinato il meccanismo di calcolo posto a base della aggiudicazione effettuata nell'anno 2000.

F/to : Il Responsabile Area Contratti, Appalti, Magazzino ed Acquisti Ing. Gabriele Passeretti

F/to : Il Direttore Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- considerata la necessità di mantenere il rapporto contrattuale con la ditta Menga Petroli S.n.c., fino all'espletamento della nuova gara per la fornitura di gasolio;
- a voti unanimi

DELIBERA

- a) di derogare da quanto previsto dal contratto in essere per la determinazione del prezzo del gasolio, e di adottare il seguente meccanismo di calcolo (analogo a quello previsto nella delibera 137 del 2000), dal 01/03/2003 e fino al 31/03/2003:

“il prezzo al litro del gasolio per autotrazione sarà determinato effettuando la media del costo sostenuto dalla Menga Petroli S.n.c. per l'acquisto del gasolio per autotrazione nella settimana in cui avviene ciascuna fornitura, aumentato di Euro 5,81 ogni 1.000 litri.

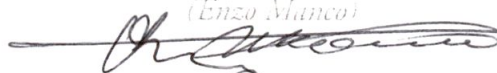
A tal fine la “Menga Petroli S.n.c.” dovrà produrre copia delle fatture di acquisto della settimana relativa alla fornitura, nonché estratto del libro giornale ed estratto del registro IVA acquisti della stessa settimana per consentire la verifica del calcolo del costo medio di tutti gli acquisti di gasolio autotrazione avvenuti nella settimana di riferimento.”

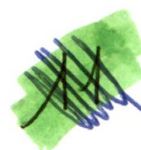
- b) Al termine di tale periodo, si autorizza Il Presidente alla proroga dell'attuale contratto di fornitura del gasolio con la ditta Menga, fino all'espletamento delle attività relative alla nuova gara. Nel caso le condizioni di mercato lo consentissero, le condizioni di fornitura saranno quelle previste attualmente dal contratto; in caso contrario si riterrà prorogato anche il meccanismo di calcolo del prezzo, previsto nella presente Delibera.
- c) di autorizzare gli Uffici aziendali ad ogni adempimento connesso e conseguente.

IL SEGRETARIO
(Cosima Rochira)



IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)





21

O.d.G. del

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 008/2003

Deliberazione n°

21

del

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Ditta Menga Petroli: Determinazioni relative alla richiesta di adeguamento del prezzo avanzata con nota del 25/02/03 (prot. 2916 del 26/02/03)

Ufficio proponente: Area Contratti, Appalti, Magazzino ed Acquisti

ALLEGATI/NOTE:

- | | |
|------------|---|
| Allegato 1 | Delibera n. 137 del 15/09/00 |
| Allegato 2 | Nota della ditta Menga del 25/02/03 (prot. 2916 del 26/02/03) |
| Allegato 3 | Fattura Kuwait Petroleum n. 036/04432 del 31/01/03 |

Il Direttore, d'intesa con il Dirigente Tecnico ed il Responsabile Area Contratti, Appalti, Magazzino ed Acquisti, riferisce e propone quanto segue:

- Con deliberazione n° 62 del 20/04/2000 il Consiglio di Amministrazione aggiudicava definitivamente alla "Menga Petroli S.n.c." la fornitura triennale di gasolio per autotrazione, con lo sconto del 26,90% sul prezzo del gasolio al litro, ottenuto come valore medio tra i prezzi alla colonnina, esclusa accisa ed IVA, praticati dalle case petrolifere AGIP, ITALIANA PETROLI ed ESSO e pubblicati su "La Staffetta Quotidiana" il primo giorno del mese.
- Con deliberazione n. 137 del 2000 (Allegato 1), veniva concessa alla ditta Menga una "deroga" sul calcolo del prezzo del gasolio a causa della sfavorevole dinamica dei prezzi innescata dall'acuirsi della crisi petrolifera, al fine di riportare il guadagno della ditta Menga ai livelli previsti dalla stessa al momento dell'offerta.
- In base a tale deroga, al fine di riportare il margine di guadagno della ditta al livello previsto in sede di offerta, il meccanismo di calcolo del prezzo del gasolio è stato così modificato:

"il prezzo al litro del gasolio per autotrazione sarà determinato effettuando la media del costo sostenuto dalla Menga Petroli S.n.c. per l'acquisto del gasolio per autotrazione nella settimana in cui avviene ciascuna fornitura, aumentato di £ 11,248 per litro.

A tal fine la "Menga Petroli S.n.c." dovrà produrre copia delle fatture di acquisto della settimana relativa alla fornitura, nonché estratto del libro giorno-

le ed estratto del registro IVA acquisti della stessa settimana per consentire la verifica del calcolo del costo medio di tutti gli acquisti di gasolio autotrazione avvenuti nella settimana di riferimento."

- Tale deroga è durata dal mese di Settembre al mese di Novembre dello stesso anno.
- Con Nota del 25/02/03 (prot. 2916 del 26/02/03 – Allegato 2), la ditta Menga segnala la propria volontà di risolvere anticipatamente il rapporto contrattuale con l'AMAT ai sensi dell'art. 1467 del c.c., anche in questo caso per l'eccessivo aumento del prezzo del gasolio.
- Allo stesso tempo sono già in atto le necessarie procedure per la stipula di un nuovo contratto per la fornitura del gasolio (gara europea).
- Si è verificato che al 01/02/03, il prezzo del gasolio pagato dall'AMAT alla ditta Menga è stato di € 0,6632 (al netto di IVA e compresa accisa). Il prezzo di acquisto pagato dalla ditta (Fattura Kuwait Petroleum n. 036/04432 del 31/01/03– Allegato 3) è di € 0,657 (al netto di IVA e compresa accisa), con un guadagno per la ditta di € 0,0062 al litro (pari a £ 12,07), in linea con la situazione del 28/03/2000 (al momento dell'offerta).
- La ditta Menga pone in rilievo però che le condizioni di mercato petrolifero dal mese di Febbraio u.s. sono progressivamente peggiorate, tanto da aver annullato il suo margine di guadagno.
- Al fine di scongiurare la interruzione delle forniture si ritiene opportuno proporre l'adozione dal 01/03/2003 di un meccanismo di calcolo del costo/litro analogo a quello già adottato dall'azienda (ed accettato dalla ditta) riportato nella deliberazione n. 137/2000. Ciò relativamente al periodo 01/03/2003 – 31/03/2003.
- All'inizio di ogni mese successivo si verificherà la eventuale persistenza delle attuali difficili condizioni del mercato petrolifero, per valutare se permangono condizioni tali da richiedere la proroga del predetto nuovo meccanismo di calcolo del costo/litro del carburante. Qualora dovessero ripristinarsi condizioni di mercato più serene, sarà ripristinato il meccanismo di calcolo posto a base della aggiudicazione effettuata nell'anno 2000.



- Il Responsabile Area Contratti, Appalti, Magazzino ed Acquisti _____
- Il Dirigente Tecnico _____
- Il Direttore _____



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta
- visto lo Statuto della Società;
- considerata la necessità di mantenere il rapporto contrattuale con la ditta Menga Petroli S.n.c., fino all'espletamento della nuova gara per la fornitura di gasolio;
- a voti

DELIBERA

- a) di derogare da quanto previsto dal contratto in essere per la determinazione del prezzo del gasolio, e di adottare il seguente meccanismo di calcolo (analogo a quello previsto nella delibera 137 del 2000), dal 01/03/2003 e fino al 31/03/2003:

"il prezzo al litro del gasolio per autotrazione sarà determinato effettuando la media del costo sostenuto dalla Menga Petroli S.n.c. per l'acquisto del gasolio per autotrazione nella settimana in cui avviene ciascuna fornitura, aumentato di € 5,81 ogni 1.000 litri.

A tal fine la "Menga Petroli S.n.c." dovrà produrre copia delle fatture di acquisto della settimana relativa alla fornitura, nonché estratto del libro giornale ed estratto del registro IVA acquisti della stessa settimana per consentire la verifica del calcolo del costo medio di tutti gli acquisti di gasolio autotrazione avvenuti nella settimana di riferimento."

- b) Al termine di tale periodo, si autorizza Il Presidente alla proroga dell'attuale contratto di fornitura del gasolio con la ditta Menga, fino all'espletamento delle attività relative alla nuova gara. Nel caso le condizioni di mercato lo consentissero, le condizioni di fornitura saranno quelle previste attualmente dal contratto; in caso contrario si riterrà prorogato anche il meccanismo di calcolo del prezzo, previsto nella presente Delibera.
- c) di autorizzare gli Uffici aziendali ad ogni adempimento connesso e conseguente.
-



1

A. M. A. T.*Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto***DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE****OGGETTO****Contratto per la fornitura triennale di gasolio per autotrazione. Atto di variazione.**

L'anno duemila, il giorno 15 (quindici) del mese di Settembre, alle ore 9:00, in TARANTO e nella sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

1. Enzo MANCO

PRESIDENTE**MEMBRI EFFETTIVI**

2. Domenico ABRESCIA

3. Carlo BOSCHETTI

4. Alberto MESSINESE

5. Ugo TRONCONE

6. Antonio CITREA

7. Massimiliano RUSSO

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Antonio RANUCCI

9. Francesco IPPOLITO

Assiste il Direttore Generale Ing. Francesco Lucibello

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio il Sig. Cosimo Rochira

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL DIRETTORE GENERALE RIFERISCE:

A seguito di espletamento di licitazione privata, con deliberazione n° 62 del 20/04/2000 il Consiglio di Amministrazione aggiudicava definitivamente alla "Menga Petroli S.n.c." la fornitura triennale di gasolio per autotrazione, avendo la suddetta Ditta offerto lo sconto del 26,90% sul prezzo del gasolio al litro, ottenuto come valore medio tra i prezzi alla colonnina, esclusa accisa ed IVA, praticati dalle case petrolifere AGIP, ITALIANA PETROLI ed ESSO e pubblicati su "La Staffetta Quotidiana" il primo giorno del mese.

Sta di fatto che in data 01/09/2000 la "Menga Petroli S.n.c." ha inviato una nota con la quale, a seguito della sfavorevole dinamica dei prezzi innescata dall'acuirsi della crisi petrolifera, ha dichiarato la volontà di risolvere il contratto di fornitura per eccessiva onerosità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1467 c.c.

La suddetta Ditta ha evidenziato che le compagnie petrolifere hanno aumentato il prezzo del gasolio extrarete (ingrosso), contenendo l'aumento del costo alla colonnina.

In virtù di tanto, dal 1° agosto 2000 si è verificato che la c.d. "forbice" (divario tra prezzi extrarete e prezzi alla colonnina) si è notevolmente ridotta e che, pertanto, lo sconto percentuale sul prezzo alla colonnina offerto in sede di licitazione non risulta ulteriormente praticabile.

Gli aumenti sono di portata tale da non rientrare nella normale alea del contratto e, conseguentemente, le forniture sono effettuate addirittura in perdita. La società fornitrice ha pertanto dichiarato che avrebbe continuato ad effettuare le forniture sino alla data del 07/09/2000 (data successivamente prorogata a tutto il giorno 15/09/2000, in attesa delle decisioni del Consiglio di Amministrazione), in considerazione dell'attività di pubblico servizio svolta da quest'Azienda.

Nell'esprimere la volontà di risoluzione contrattuale, la Ditta si è dichiarata, tuttavia, disponibile ad un'eventuale modifica delle condizioni contrattuali relativamente al prezzo del gasolio ovvero a continuare ad effettuare le forniture fino all'aggiudicazione di una nuova gara a condizioni economiche pari alla futura fornitura.

In prima istanza si è proceduto a verificare l'assunto della Ditta fornitrice relativamente alla riduzione della c.d. forbice: a tal fine sono state esaminate le fatture di acquisto del gasolio al momento dell'offerta economica formulata in data 28/03/2000 e si è ricavato che la "Menga Petroli S.n.c.", in data 20/03/2000 (fattura ESSO Italiana s.r.l. n° 900/019840 del 24/03/2000) ha pagato il gasolio, al netto di IVA, a £ 1'200 al litro (compresa accisa di lire 747,397), mentre il prezzo medio del gasolio alla colonnina, rilevato da "La Staffetta Quotidiana" del giorno 28/03/2000, ammontava a £ 1'381,94/litro, al netto di IVA (compresa accisa di lire 747,397).

Il margine di guadagno della Ditta al momento dell'offerta, quindi, era di £ 11,248 al litro.

Si è proceduto, quindi, ad esaminare la fattura di acquisto del gasolio da parte della "Menga Petroli S.n.c." relativa alla fornitura del 29/08/2000 (fattura Ditta IES S.p.A. n° 85'967 del 29/08/2000): il prezzo del gasolio ammonta a £ 1'344/litro, al netto di IVA (compresa imposta di fabbricazione di lire 739,060); il prezzo medio del gasolio alla colonnina, rilevato da "La Staffetta Quotidiana" del giorno 31/08/2000 ammonta a £ 1'434,72/litro, al netto di IVA (compresa imposta di fabbricazione di lire 739,060).

Applicando lo sconto del 26,90% su quest'ultimo prezzo si ricava un prezzo di vendita all'AMAT pari a £ 1'247,587/litro, con una perdita per la "Menga Petroli S.n.c." pari a £ 96,413/litro.

E' di tutta evidenza che la clausola di variazione automatica del prezzo inserita nel contratto di fornitura, si è rivelata insufficiente ad evitare la fornitura in perdita in questo momento storico in cui si registrano aumenti sul mercato internazionale del prezzo del greggio.

Nella fattispecie non si è verificata una mera variazione del costo del gasolio, rientrante nella normale oscillazione dei prezzi e, quindi, nell'alea normale del contratto, bensì un evento straordinario che sta comportando notevoli riflessi sull'economia non solo nazionale, ma addirittura mondiale.

A questo punto, stante la volontà della "Menga Petroli s.n.c." di sospendere le forniture di gasolio con effetto immediato e richiedere la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del contratto, l'Azienda si verrebbe a trovare nella condizione di dover acquistare, in danno della citata Ditta, il gasolio necessario per l'esercizio e di indire una nuova licitazione privata per le future forniture con i costi conseguenti ed una totale incertezza relativamente al futuro prezzo di acquisto del gasolio.

La crisi petrolifera attuale potrebbe invece risolversi nei prossimi mesi (sono di questi giorni le notizie della decisione dell'OPEC, l'Organizzazione dei Paesi produttori di petrolio di aumentare la produzione di 800'000 barili al giorno e quella del Governo statunitense di immettere sul mercato ingenti quantità di petrolio contenuto nelle proprie riserve per tentare di calmierare i prezzi) e la prudenza potrebbe consigliare di non risolvere un contratto di fornitura triennale stipulato meno di sei mesi or sono, a condizioni economiche oggettivamente molto vantaggiose per l'Azienda.

Si potrebbe, ad esempio, apportare una variazione al contratto per un periodo limitato, durante il quale la società fornitrice possa continuare le consegne a condizioni almeno remunerative dei costi sostenuti e rinviare la decisione di risolvere il contratto al termine di tale periodo, nel caso le condizioni del mercato petrolifero non si fossero stabilizzate.

In particolare, sarebbe opportuno stipulare un atto aggiuntivo al contratto di fornitura di gasolio avente il seguente contenuto:

"Per il periodo 15 settembre 2000 – 15 ottobre 2000, il prezzo al litro del gasolio per autotrazione sarà determinato effettuando la media del costo sostenuto dalla Menga Petroli S.n.c. per l'acquisto del gasolio per autotrazione nella settimana in cui avviene ciascuna fornitura, aumentato di £ 11,248 per litro.

A tal fine la "Menga Petroli S.n.c." dovrà produrre copia delle fatture di acquisto della settimana relativa alla fornitura, nonché estratto del libro giornale ed estratto del registro IVA acquisti della stessa settimana per consentire la verifica del calcolo del costo medio di tutti gli acquisti di gasolio autotrazione avvenuti nella settimana di riferimento.

A decorrere dal 16 ottobre 2000 il prezzo al litro del gasolio sarà determinato nuovamente secondo le condizioni di cui al punto 6) del contratto di fornitura stipulato in data 26/06/2000, registrato presso l'Ufficio del Registro di Taranto il 17/07/2000 alla serie 3 n° 7'187".

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- sentita la relazione del Direttore Generale;
- visto il D.P.R. n° 902/1986, in quanto applicabile;
- visto il bilancio preventivo 2000;
- visto lo Statuto Aziendale;
- a voti unanimi e con il voto consultivo favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

- di accogliere la proposta formulata dal Direttore generale e di autorizzarlo a stipulare con la compagnia MENGHA PETROLI s.r.l. un atto aggiuntivo al contratto di fornitura in essere, del seguente contenuto "Per il periodo 15 settembre 2000 – 15 ottobre 2000, il prezzo al litro del gasolio per autotrazione sarà determinato effettuando la media del costo sostenuto dalla Menga Petroli S.n.c. per l'acquisto del gasolio per autotrazione nella settimana in cui avviene ciascuna fornitura, aumentato di £ 11,248 per litro.

A tal fine la "Menga Petroli S.n.c." dovrà produrre copia delle fatture di acquisto della settimana relativa alla fornitura, nonché estratto del libro giornale ed estratto del registro IVA acquisti della stessa settimana per consentire la verifica del calcolo del costo medio di tutti gli acquisti di gasolio autotrazione avvenuti nella settimana di riferimento.

A decorrere dal 16 ottobre 2000 il prezzo al litro del gasolio sarà determinato nuovamente secondo le condizioni di cui al punto 6) del contratto di fornitura stipulato in data 26/06/2000, registrato presso l'Ufficio del Registro di Taranto il 17/07/2000 alla serie 3 n° 7'187".

IL PRESIDENTE

F/to : (Enzo Manco)

IL SEGRETARIO

F/to : (Cosimo Rochira)

2

CONCESSIONARIO	
AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2916
del	26 FEB. 2003
Presidente	☒
Vice Presidente	☒
Consigliere	☒
Direttore	☒
Dirigente Amministrativo	☒
Dirigente Tecnico	☒
Area Contabilità e Bilancio	☒
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz	☒
Area Informatica	☒
Area Movimento	☒
Area Personale	☒
Area Tecnica	☒
Ripartizione Contratti e Appalti	☒
Rip. P.R. -AA.GG. -Sinistri	☒
Ufficio Provv. del Traffico	☒
Ufficio Ragioneria	☒

ESSE
LUBRIFICANTI
INDUSTRIA E TRASPORTO

12

RACCOMANDATA A.R.

Ceglie M.ca li 25/02/2003

Spett.
AMAT
Via C. Battisti n.657
74100 TARANTO (TA)

Oggetto: fornitura gasolio autotrazione: deliberazione n.62/2000

Con la presente comunichiamo quanto segue:

E' notorio che da alcuni mesi il prezzo dei prodotti petroliferi ed in particolare il prezzo del gasolio autotrazione, sta subendo continui e pesanti rincari: il problema è da ricercarsi nel particolare momento internazionale pieno di incognite legate ad un probabile, imminente scenario di guerra.

Dall'inizio del mese di gennaio 2003 il prezzo del petrolio ed in particolare i prezzi del gasolio per autotrazione hanno subito un aumento di circa l'8%, per quanto riguarda il prodotto immesso nell'extrarete, e del 2,2% quello relativo ai gasoli alla pompa.

Da queste indicazioni si rileva che il divario tra prezzo extrarete che sarebbero i ns. costi di acquisto e quello praticato alla pompa (costo addebitato per le forniture effettuate Vi) è di circa il 6%.

Questa situazione è da considerarsi, data la sua consistente portata, come un avvenimento straordinario ed imprevedibile.

Infatti, pur essendo pacifico che il prezzo del petrolio subisce delle fluttuazioni periodiche, tuttavia, un aumento di tale portata, che sta avendo ripercussioni non solo sull'attività delle imprese private, ma soprattutto sui bilanci dell'intera economia nazionale ed internazionale, non può rientrare nella normale alea del contratto e, quindi, **può considerarsi elemento tale da rendere la nostra prestazione eccessivamente onerosa, così come previsto dall'art.1467 c.c..**

La situazione relativa alla fornitura di cui all'oggetto risulta ancora più complessa, tenuto conto della particolare offerta che fu fatta al momento della gara: infatti, *i patti e condizioni della licitazione* prevedevano che l'offerta doveva consistere nello sconto percentuale da praticare sul prezzo del gasolio al litro, ottenuto come valore medio tra i prezzi della colonnina, esclusa accisa ed IVA, praticati dalle case petrolifere.

Al momento della presentazione dell'offerta il divario tra i prezzi alla colonnina ed i prezzi extrarete ingrosso (forbice) era tale da permettere l'applicazione dello sconto da noi offerto (26,90%), mentre dall'inizio del mese di gennaio il divario si è notevolmente ridotto di circa il 45%.

Questo fenomeno è giustificato dalla considerazione:

che essendo il prezzo del carburante parte del paniere relativo al calcolo dell'aumento degli indici Istat, la politica economica, tendente a tenere il tasso di inflazione il più basso possibile, induce le compagnie a non aumentare il prezzo alla pompa nella stessa misura in cui aumenta il prezzo extrarete ingrosso e perciò, tutto l'aumento del prezzo del petrolio si ripercuote solo sul prezzo extrarete (che è il prezzo di acquisto da parte nostra), mentre il prezzo alla pompa subisce degli aumenti relativamente più contenuti.

Ciò significa che, nella situazione creatasi dall'inizio del mese di gennaio in poi, l'applicazione dello sconto da noi offerto, rende assolutamente antieconomica la fornitura, tanto che da circa un mese stiamo registrando notevoli perdite, derivanti in massima parte dall'intervenuta onerosità del contratto.

In conclusione, con la presente siamo costretti, per i motivi suindicati a chiedere la risoluzione (come in effetti chiediamo) del contratto così come espressamente previsto dal I comma dell'art. 1467 c.c..

E' opportuno precisare, tuttavia, che, come previsto dal III comma del medesimo articolo, è vostra facoltà evitare la risoluzione del contratto offrendo di modificarne equamente le condizioni, alla luce dei prezzi correnti sul mercato interno.

Vi invitiamo, quindi, a voler comunicare, con cortese sollecitudine, la eventuale vostra disponibilità alla modifica delle condizioni del contratto, con l'avvertenza che in mancanza saremo costretti ad interrompere, nostro malgrado, la fornitura.

Solo per scrupolo, per correttezza commerciale e nell'intento di evitare una sospensione improvvisa del servizio pubblico da Voi fornito, siamo disponibili a continuare la fornitura fino a tutto il giorno 04/03/2003.

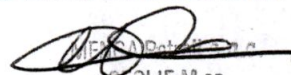
In alternativa, qualora foste intenzionati a bandire una nuova gara d'appalto, siamo disposti a continuare la fornitura fino alla successiva aggiudicazione (chiunque la ottenga), alla precisa ed inderogabile condizione che alle forniture ad effettuarsi fino a quel momento vengano applicate le condizioni migliorative di sconto e contrattuali pari a quelle della futura aggiudicazione.

In tale ipotesi la nostra fornitura potrebbe continuare senza termini di scadenza.

Nel ribadire la nostra precisa volontà di risoluzione del contratto per eccessiva sopravvenuta onerosità, restiamo in attesa di Vostro sollecito riscontro, al fine di poter addivenire ad una soluzione alternativa del problema.

Distinti saluti

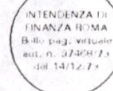
MENGA PETROLI s.n.c.


CEGLIE M.ca

Kuwait Petroleum Italia SpA

00144 Roma - Viale dell'Oceano Indiano, 13
Tel. (06) 520881 - Telefax (06) 52088655 - Telex 621090

3



ENCC01120100011011
12
ENC01-1-11/1
FATTURE

MENGA PETROLI S.N.C.
C/O
PROVINCIALE S. VITO KM.0,300
72013 Ceglie Messapica BR



MERCE CONSEGNA A: MENGA PETROLI S.N.C.
SECONDO RICHIESTA

PAG. 1

USCITA DA: 839 IIP TARANTO DEP.

METODO CONS.: 13 AUTOC. NO MOL. Q8

NS. RIFERIMENTO: N/DATA BOLLA: /0060824/01 31/01/2003

VS. RIFERIMENTO:

IMPORTI ESPRESSI IN EURO

PAGAMENTO: 830 CASELLA POSTALE 30 GG.DC

SCADE IL: 02/03/03

NUMERO DOCUMENTO	DATA	COD. CLIENTE	AREA AG.	FATTURA	A11
036/04432	31/01/03	0850883/01	07/13		

Ritorno da usare nelle corrispondenze di cui pag. 400

PRODOTTO / POSIZIONE DOGANALE		IMBALLO	LITRI	CHILI	PREZZO	SCONTO	SCONTO	IMPORTO	IVA (%)
		COV.	G.TA			TIPICI	VALORE	TIPICI	
160020	GASOLIO 0,035 % S	/01	00	34,000	28,509.0 L	0.657000	3	183.00	22,217.77 20.00
				Controvalore in Lire:		1,272.129			
				IMPONIBILE IVA AL 20.00		22,217.77		4,443.55	
DETERMINAZIONE BASE IMPONIBILE DELLA ACCISA LITRI A 15 GRADI:									
GASOLIO 0,035 % S		:	34,000 LITRI	A EURO	0.403214 TOTALE	13,709.28			
TIPO SCONTO 3 = CONGUAGLIO DENSITA' (ADESIONE K.P.I. DAL 01/10/85 AL PROT. U.P. DEL 05/02/81)									
160020 CONGUAGLIO DENSITA' : P.S.AMB. .84370 ; T.MAX ISOLE E MERIDIONE : 16 C ; DIFF. LITRI : 183; IMPORTO : 120.23 EUR;									
				Riepilogo in Lire:	Imponibile iva al 20.00%	43,019,602	Iva	8,603,913	
Tot. Documento:		Importo	51,623,514	Impon.	43,019,602	Iva	8,603,913		
IVA 117									
*** Descrizione Codici ***									
Posizioni Doganali: 01 NAZIONALE									
Tipi Imballo: 00 SFUSO									
P.IVA: 01439710748		COD.FISC: 01439710748		1 - CLIENTE (ORIGINALE)				TOTALI S.I.G.O.	
				2 - FATTURAZIONE (COPIA)				26.661.32	

IVA 11%